



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 marzo 2010 (09.04)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0222 (COD)**

**5247/10
ADD 1**

**ENER 7
ENV 8
CONSOM 5
CODEC 10**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 17 novembre 2008 la Commissione europea ha sottoposto al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di rifusione della direttiva concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, con l'art. 95 come base giuridica¹.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 24 marzo 2009². Il Comitato delle regioni non ha ancora espresso un parere.
3. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 5 maggio 2009³, approvando 60 emendamenti.
4. Il ..., il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura conformemente all'articolo 294 del TFUE.

II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La proposta in oggetto fa parte, unitamente ad altre due proposte⁴, del pacchetto sull'efficienza energetica presentato dalla Commissione nel novembre 2008.

Scopo principale della proposta di rifusione è l'estensione del campo d'applicazione della direttiva 92/75/CEE vigente, limitata agli apparecchi domestici, per consentire l'etichettatura di tutti i prodotti connessi al consumo energetico, compresi i prodotti di uso domestico, commerciale e industriale, e alcuni prodotti che non consumano energia, come gli infissi, che hanno un notevole potenziale di risparmio energetico se utilizzati o installati. In particolare essa si conforma all'obiettivo generale di migliorare l'efficienza energetica di tali prodotti, contribuendo in tal modo agli obiettivi comunitari volti a tutelare l'ambiente e a combattere i cambiamenti climatici in linea con gli obiettivi della politica climatica/energetica dell'UE per il 2020 per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra.

¹ Doc. 15906/08

² GU C 228 del 22.9.2009, pag. 90.

³ Doc. 9322/09

⁴ Le altre due proposte del pacchetto sono le seguenti:

- progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (2008/0223 COD);
- regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46).

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

1. Considerato il calendario rigoroso necessario per raggiungere rapidamente un accordo sulla proposta in questione, come chiesto dal Consiglio europeo, il Consiglio ha cercato sin dall'inizio di individuare gli elementi che sarebbero accettabili sia per il Parlamento europeo che per il Consiglio, invece di redigere una posizione del Consiglio concordata completa prima dell'inizio dei negoziati con il Parlamento europeo. Per compiere rapidi progressi tenendo al tempo stesso conto della data di entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si è concordato di procedere in due fasi:
 - raggiungimento di un accordo sul merito della direttiva. In seguito a consultazioni con il Parlamento europeo la prima fase si è conclusa nel novembre 2009. Tale accordo è stato confermato dal Coreper il 19 novembre 2009 ed a livello della commissione ITRE del PE mediante lettera del suo presidente datata 2 dicembre 2009;
 - raggiungimento di un accordo sulle modifiche derivanti dall'entrata in vigore del TFUE, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento della base giuridica e le disposizioni relative alla comitatologia. In seguito a consultazioni con il Parlamento europeo, questa seconda fase è stata portata a termine nel marzo 2010 basandosi nella misura del possibile su soluzioni orizzontali, in particolare per quanto riguarda la consultazione di esperti, la dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 290 e la dichiarazione della Commissione sui periodi di inattività. Tale accordo è stato confermato dal Coreper il 24 marzo 2010 ed a livello della commissione ITRE del PE mediante lettera del suo presidente datata 25 marzo 2010.

2. La posizione del Consiglio integra i due accordi di cui sopra. I suoi elementi principali sono:

Disposizioni sull'etichettatura e sul modello dell'etichetta

Il Consiglio ha basato il formato dell'etichetta sull'attuale modello di etichetta con le classi A-G, autorizzando nello stesso tempo tre classi addizionali con un numero totale di classi limitato a sette, e prevedendo che i colori corrispondenti figurino chiaramente sull'etichetta. Allorché si aggiunge una nuova classe, la scala cromatica si sposta. In tal modo è garantito un modello di etichetta chiaramente visibile e leggibile, facilmente comprensibile per il consumatore, come richiesto dal PE nella prima parte del suo emendamento 70. Inoltre il Consiglio ha stabilito che i criteri dettagliati per un'eventuale riclassificazione dei prodotti devono essere determinati caso per caso nei pertinenti atti delegati. Infine, in una clausola di riesame, si chiede alla Commissione di valutare, entro la fine del 2014, la necessità di modificare le disposizioni sul modello dell'etichetta alla luce dei progressi tecnici e della comprensione della presentazione dell'etichetta da parte dei consumatori. In linea con l'emendamento 52, il Consiglio ha altresì fatto in modo che si possano adottare misure contro l'uso non autorizzato dell'etichetta.

Disposizioni sulla pubblicità

Il Consiglio ha parzialmente aderito alla posizione del PE nel suo emendamento 32 e ha reso obbligatoria l'inclusione della classe di efficienza energetica nelle pubblicità per tutti i casi in cui si diffondano informazioni relative al consumo energetico o ai prezzi. Per quanto riguarda l'informazione obbligatoria sul consumo di energia o un riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto nel materiale tecnico promozionale, il Consiglio ha pienamente accolto l'emendamento 33 del PE.

Disposizione sugli appalti pubblici

Il Consiglio ha previsto la possibilità per gli Stati membri di imporre alle rispettive amministrazioni aggiudicatrici di acquistare solo i prodotti che soddisfano i criteri di efficienza energetica, ossia che appartengono alla classe più elevata di efficienza energetica e che conseguono livelli massimi di prestazione, accogliendo in tal modo parzialmente l'emendamento 40.

Oltre ai suddetti elementi principali e per giungere rapidamente ad un accordo, il Consiglio ha esaminato tutti gli emendamenti del Parlamento europeo. Ove possibile gli emendamenti sono stati accolti, integralmente o in parte; a volte lo spirito di un emendamento è stato ripreso in un altro articolo o in un considerando. Pertanto nella sua posizione il Consiglio:

- ha accettato integralmente (talora con una riformulazione), parzialmente o nello spirito i 40 emendamenti seguenti: 1, 2, 72, 4, 53 + 64, 7, 74, 8 - 11, 54 + 65, 17 - 19, 21 - 23, 25 - 33, 35, 36, 56 + 68, 38, 40, 43, 70 (prima parte), 50 - 52;
- non è stato in grado di accettare i seguenti 21 emendamenti: 3, 5, 12 - 15, 20, 59, 24, 66, 67, 39, 41 - 42, 69, 76, 45, 47, 70 (seconda parte), 58 + 71.
